

COMUNICAZIONE N. 51

Prot. n. 3305-A40/a

Trani, lì 03/11/2014

A tutto il personale
All'albo

Il Dirigente Scolastico

- Vista la Legge 11.11.1975, n. 584;
- Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- Vista la Legge 28.12.2001, n. 448 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" - c. 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- Vista la Direttiva PCM del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Vista la Legge 31 ottobre 2003, n. 306. - art. 7;
- Visto il decreto PCM 23.12.2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16.01.2003, n. 3;
- Vista la circ. Ministero Sanità n. 4 del 28.03.2001, - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Visto il DM Salute - Circolare 17.12.2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- Visti gli Atti di Intesa Stato - Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04
- Visto il Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013 convertito nella Legge 128 dell'08/11/2013;
- Considerati i poteri disciplinari prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, TITOLO IX capo II art. 234 - 241

dispone che il divieto di fumo sia operante

1. in tutti i locali della scuola;
2. nell'intero edificio, anche nei locali non aperti al pubblico, per i dipendenti, con previsione di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse e con l'obbligo di allontanare eventuali estranei che infrangessero il divieto;
3. nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Dichiara

di aver nominato, in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge, Incaricato di vigilare e di accertare violazioni alla L. 584/1975 (divieto di fumo) e alla L. 3/2003 (tutela dei non fumatori) nell'ambito dei locali dell'Istituto, comminando le eventuali sanzioni,

la prof.ssa SCARPA Filomena e la prof.ssa RUSSO Bianca M.C.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO